

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-520 del 03/02/2017
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 16 - PROC. PC16A0018 ¿ LAMERI S.P.A. ¿ DOMANDA DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI N. 2 POZZI COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO- ASSIMILATI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-551 del 03/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 16 - PROC. PC16A0018 – LAMERI S.P.A. – DOMANDA DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI N. 2 POZZI COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO-ASSIMILATI.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 in data 05/09/2016, recante: Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31/7/2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 in data 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo" (BURER N. 344 del 16/11/2016);
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2254 del 21/12/2016, riguardante: "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali del 31/7/2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 "CONDIZIONALITÀ EX-ANTE TEMATICHE FESER" PUNTO 6.1 "SETTORE DELLE RISORSE IDRICHE";

TENUTO CONTO del:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con

deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;

- la *“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)”* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

CONSIDERATO inoltre che con nota PG2016.0788494 del 27.12.2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna sono state fornite a questa Agenzia precise indicazioni in merito alla necessità di richiedere il parere vincolante di cui al comma 2, dell'art. 7 della TU n. 1775/33 di competenza dell'Autorità di Bacino;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n.99 del 30.12.2015 e n.88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 08.02.2016, dal Sig. Mario Lameri in qualità di legale rappresentante della LAMERI S.p.A. con sede in San Bassano (CR) P.I. n. 00054080197, con la quale è stata presentata, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la domanda di autorizzazione alla ricerca e contestuale richiesta di concessione per derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) loc. Picchetto ad uso industriale (alimentazione centrale termica), igienico-assimilati (irrigazione aree verdi aziendali e antincendio), mediante n. 2 pozzi da perforare su terreno di proprietà della Società richiedente, contraddistinto dal Mappale 616 del Foglio 11 del CT di detto Comune, per una portata massima di litri/sec. 6,7 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 30.000.

ESAMINATA la relazione geologica-tecnica a firma del tecnico incaricato dal richiedente, inviata a corredo della precitata domanda di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006;

ACQUISITO agli atti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n.41/2001:

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza, (richiesto da Arpae con nota prot. n. 6027 in data 10.06.2016), acquisito con nota prot. n. 6703 in data 27.06.2016, condizionatamente all'osservanza di prescrizioni;
- il parere favorevole rilasciato da Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti, (richiesto da Arpae con nota prot. n. 6028 in data 10.06.2016), acquisito con nota prot. n. 9942 in data 19.09.2016,
- la pubblicazione sul B.U.R.E.R. N. 192 in data 29.06.2016 del relativo avviso, senza che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni;

PRESO ATTO del fatto che, a fronte della richiesta avanzata da Arpae (con nota prot. n. 6026 in data 10/06/2016) alla competente Autorità di Bacino del Fiume Po, per l'ottenimento del parere da rendersi in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con l'equilibrio del bilancio idrico e idrologico dei corpi idrici interessati, la medesima Autorità, con mail del 27.10.2016, anticipava quanto sarebbe poi stato formalizzato con la sopra richiamata nota PG2016.0788494 del 27.12.2016 del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia Romagna, e ciò che, in sintesi, l'espressione diretta da parte dell'Autorità di Bacino deve intendersi sostituita dalle valutazioni compiute da questa Agenzia applicando la metodologia introdotta con la Delibera adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VERIFICATA inoltre la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015;

CONSIDERATO, anche con riguardo alle prescrizioni formulate dall'Amministrazione Provinciale nel già citato parere;

- che la portata max di prelievo richiesta verrà successivamente valutata anche sulla base dei risultati delle "prove di portata" che verranno successivamente eseguite;

- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

RITENUTO che l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi possa essere rilasciata, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse.

D E T E R M I N A

- di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi, **la ditta LAMERI S.p.A.**, con sede in Comune di San Bassano (CR), P.I. 00054080197, alla realizzazione di n.2 pozzi (cod. proc. PC16A0018), per il prelievo di acque sotterranee uso industriale (alimentazione centrale termica), igienico-assimilati (irrigazione aree verdi aziendali e antincendio);
- di stabilire che la presente autorizzazione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;
- di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acqua pubblica che, a conclusione del procedimento, potrà essere rilasciata o negata, a norma degli artt. 18 e 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di dare facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione esplorativa di piccolo diametro;
- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- di definire nell'articolo che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 - Ubicazione e caratteristiche della perforazione

1.1 I punti della perforazione sono previsti:

- in comune di Castelvetro Piacentino, località Picchetto;
- coordinate catastali: Foglio 11, Mappale 616;
- coordinate geografiche UTM ED50 X= 577993 Y= 4992780
X= 577984 Y= 4992793;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima presunta di metri 75,00 dal piano campagna;
- modalità di perforazione (rotazione);
- diametro massimo della colonna filtrante mm 250 in PVC;
- diametro della perforazione mm 400/500;
- i pozzi saranno equipaggiati con una elettropompa sommersa della potenza di kW. 9,2 e con una portata d'esercizio di 6,7 l/s;
- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà formalmente comunicare con un anticipo di almeno 10 gg. all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpae.emr.it**

quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;
- la **data di effettuazione della prova di pompaggio**: le modalità di effettuazione ed i risultati di almeno una prova di pompaggio (finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato, dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio e sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova). La prova dovrà effettuarsi a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura una relazione che illustri l'esito della ricerca, corredata da una **“dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico**

in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima" contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità dei pozzi, le quote delle fenestrazioni;
- modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento dei pozzi;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- la scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo con evidenziate le eventuali modifiche costruttive NON SOSTANZIALI intervenute durante l'esecuzione dei lavori, disponibile presso questa Struttura.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, consistente nella comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio; il medesimo dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando **esclusivamente** gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/itit/ispra/adempimenti_di_legge/trasmissione_informazioni_Legge_464-84/istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpae e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

La perforazione dei pozzi, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- il concessionario, dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla *“installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata”*. I dati dovranno essere comunicati alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio di ogni anno e riferiti all'anno precedente.

Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione dei pozzi, vengano scaricate il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale ad Arpa - SAC; il

Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del **provvedimento autorizzativo di variante**.

Art. 4 -TERMINI

La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza delle testate dei pozzi o degli avampozzi, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento stesso.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Castelvetro Piacentino (PC).

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

Originale firmato digitalmente
dalla Responsabile S.A.C.
Adalgisa Torselli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.